

Sentenza n. 388/2022 pubbl. il 13/04/2022

RG n. 3474/2016

Repert. n. 584/2022 del 13/04/2022

N. R.G. 3474/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Fanesi, visto l'art. 221 comma 4 L.77/2020, visto il provvedimento con cui è stata disposta la trattazione del procedimento in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3474 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016 e promossa

da

Intesa San Paolo S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted], che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione

attore

contro

[redacted] convenuto

convenuto

pagina 1 di 17



OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per parte attrice: *“Voglia l’Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa, in via preliminare ed ogni caso: - revocare l’ordinanza del 15.07.2018 e, per l’effetto, ammettere tutte le istanze istruttorie articolate dall’attrice nell’atto di citazione e nella II° e III° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. della stessa parte attrice; In via principale: 1) accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa la nullità e/o l’illegittimità e/o l’invalidità del contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito per* . *Rep. n. 3386 – Racc. 1428 del*

12.07.2004, registrato a Teramo il 13.07.2004 e, per l’effetto, condannare la Banca convenuta anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 c.c, a restituire e pagare al Sig.

. tutte le somme versate da quest’ultimo e pari agli interessi e tutte le spese di istruttoria e di stipula del mutuo determinate e quantificate in difetto nella somma di € 23.728,97 ovvero quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia in una con gli interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; In via subordinata: 1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di mutuo impugnato relativa alla determinazione degli interessi debitori, delle commissioni finanziarie ed accessorie e di premi rischi e, per l’effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti per interessi ultralegali delle commissioni finanziarie ed accessorie applicati nel corso degli interi rapporti e l’applicazione in via dispositiva, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente; 2. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di mutuo intercorso con l’attore, con ogni conseguenza sulla ripetibilità dell’indebito percepito; 3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per le causali di cui in narrativa, delle condizioni del contratto di mutuo impugnato relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell’intero rapporto e, per l’effetto, DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia



capitalizzazione di interessi il rapporti in esame; ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti per non convenute commissioni finanziarie ed accessorie; comunque prive di causa negoziale; 5. accertare e dichiarare la nullità di tutte delle condizioni del contratto di mutuo impugnato con l'attore che hanno previsto la facoltà di capitalizzazione degli interessi passivi de quo, e comunque l'illiceità di qualsivoglia consimile regolamentazione di fatto dei rapporti per le causali di cui pure in narrativa; 6. accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia per indeterminatezza dell'oggetto e comunque per contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1284 c.c. di ogni e qualsivoglia patto contenuto nelle condizioni del contratto di mutuo impugnato che fossero riconosciuti sussistenti e di cui in premessa, ovvero regolamentazione di fatto in punto di interessi a tassi ultralegali, anche per l'illegittimo esercizio dello ius variandi, comunque superiori a quelli pattuiti per iscritto, ovvero infine comunque superiori al tasso di soglia usurario, computo di spese e commissioni, dichiarando in ogni caso l'illegittimità del computo degli stessi tassi ultralegali che si legge negli estratti conto in atti, per le causali di cui in narrativa; 7. e per l'effetto delle declaratorie di cui ai capi tutti che precedono, ancora accertare quali siano tutte le somme che siano effettivamente dovute anche dall'attore, giusta la ricostruzione dei saldi contabili in applicazione delle declaratorie di nullità ed inefficacia di cui sopra, ovvero pagate in più rispetto al dovuto, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224, comma 2° cod. civ., previo ricalcolo dell'ammontare effettivamente dovuto per effetto delle domande di cui sopra delle somme rispettivamente a credito e a debito tra le parti, determinando l'esatto dare e avere tra le stesse, e quindi operando le eventuali compensazioni tra le predette poste di dare – avere, all'esito della corretta ricostruzione dei rispettivi saldi attivi e passivi, del rapporto di mutuo da effettuarsi mediante espletanda CTU; 8. accertata e dichiarata la invalidità, nullità o comunque l'inefficacia delle clausole per cui è causa in relazione alla determinazione ed applicazione degli interessi, dell'anatocismo, dell'illegittima applicazione di competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito e costi vari, previo ricalcolo delle somme a credito e a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e tenuto conto di tutte le dedotte invalidità, condannare la convenuta al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di



causa a seguito di CTU, indebitamente incassate, addebitate o trattenute dalla convenuta in danno dell'attore oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; 9. ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria di parziale nullità dei contratti impugnati, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto dare - avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni finanziarie ed accessorie e di interessi computati; 10. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancari; 11. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; 12. per l'effetto delle suddette violazioni, CONDANNARE la convenuta alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore dell'attore, prudentemente quantificate in € 23.728,97, salva la maggior o minor somma accertata in corso di causa, oltre gli interessi legali; 13. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 c.c., da determinarsi in via equitativa; 14. CONDANNARE la convenuta ex art. 96 cpc IN OGNI CASO: CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;

per parte convenuta: *“La difesa della banca convenuta si riporta integralmente alla comparsa di costituzione di risposta e alle memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3. Chiede che vengano accolte le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e precisamente chiede che: “il Tribunale accolga secondo la loro gradazione logica le eccezioni proposte e dichiari inammissibile o respinga la domanda in quanto infondata, condannando l'attore alla rifusione delle spese e dei compensi di avvocato, e lo condanni altresì al pagamento di una somma ulteriore, ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c.”.*



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Teramo, Intesa Sanpaolo s.p.a. per ivi sentire, in ragione delle argomentazioni sviluppate in atti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito del notaio in data 12 luglio 2004, stipulato con l'istituto di credito convenuto, per diversità dello scopo effettivamente perseguito, non essendo il mutuo volto a consentire l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un immobile, ma a creare liquidità per l'attore, nonché per carenza di causa, essendo stato stipulato al solo fine di estinguere la precedente esposizione debitoria del con conseguente diritto di quest'ultimo alla restituzione delle somme indebitamente versate, quantificate in € 23.728,97 o nella diversa somma di giustizia. L'attore indicava, altresì, una serie ulteriore di patologie contrattuali e, segnatamente, la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale, la violazione dell'art. 118 t.u.b., l'illegittima pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, l'inammissibilità delle commissioni finanziarie e delle commissioni accessorie, l'applicazione di interessi usurari, pertanto chiedeva di dichiarare ed accertare la sussistenza di tali nullità, con condanna della banca alla restituzione dell'importo indebitamente versato, pari a € 23.728,97 o nella diversa somma di giustizia. Parte attrice chiedeva, infine, di condannare la banca convenuta al risarcimento del danno.

A fondamento della propria domanda l'attore allegava in sintesi e per quanto di interesse:

- che in data 12.07.2004, con atto pubblico per Notar Rep. n. 3386 – Racc. 1428, registrato a Teramo il 13.07.2004, l'attore stipulava con la Banca Popolare dell'Adriatico S.p.A. (ora Intesa Sanpaolo s.p.a.) un contratto di mutuo ipotecario fondiario (n. 2021088) per la somma di € 60.000,00 da restituire nel termine di n. 10 anni mediante pagamento di n. 120 rate mensili;
- che le condizioni contrattuali presentavano anomalie e profili di illegittimità, il tutto come indicato in citazione, con richiamo di giurisprudenza e riferimenti normativi;



- che, pertanto, parte attrice aveva diritto ad ottenere la condanna del convenuto alla restituzione di quanto indebitamente versato e al risarcimento del danno subito.

Costituitasi in giudizio, la banca convenuta, nel contestare ogni avverso assunto, evidenziava l'infondatezza dell'eccepita nullità del contratto di mutuo, nonché la legittimità delle condizioni contrattuali applicate e chiedeva il rigetto della domanda.

Rigettate le richieste istruttorie, la causa giungeva all'udienza del 2.11.2021, celebrata ai sensi dell'art. 221 comma 4 L. 77/2020, ove le parti precisavano le conclusioni provvedendo al deposito di "note di trattazione scritta", e veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In via preliminare, deve essere ribadito il giudizio negativo sull'ammissibilità della c.t.u. richiesta da parte attrice, atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla mancanza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti. Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti (cfr. Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, Cass. Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212).

Ancora, in via preliminare, deve essere ribadito il rigetto delle istanze ex artt. 210 e 263 c.p.c. in quanto formulate in termini generici e irrilevanti ai fini del decidere.

Nel merito, le domande di parte attrice sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.

Con riguardo all'eccepita nullità del contratto di mutuo fondiario per diversità dello scopo perseguito attraverso la stipula dello stesso, giova, anzitutto, evidenziare che il mutuo fondiario non costituisce di per sé un mutuo di scopo. Il mutuo fondiario, infatti, costituisce una forma speciale di mutuo ipotecario, prevista e disciplinata dagli artt. 38-41 t.u.b. e, in sintesi, ricomprende qualsiasi finanziamento a medio o lungo termine, erogato da



una banca e garantito da ipoteca di primo grado su immobili ed il cui ammontare non superi una certa percentuale del valore dell'immobile ipotecato o del costo delle opere da eseguire sullo stesso: rientrano, dunque, in tale nozione sia le operazioni un tempo definite di credito fondiario vero e proprio (*rectius* i finanziamenti concessi su beni esistenti e non aventi una destinazione particolare) sia le operazioni di credito c.d. edilizio (finanziamenti finalizzati alla costruzione, ristrutturazione ed al recupero di beni immobili e dunque caratterizzati da una precisa destinazione).

Nel mutuo di scopo, il mutuatario si obbliga a realizzare l'attività programmata in fase di conclusione del contratto e tale obbligazione integra la struttura del negozio, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa (cfr. Cassazione civile, sez. II, 29/09/2020, n. 20552).

Il mutuo fondiario, dunque, non è un mutuo di scopo, poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9511 del 20/04/2007; Cass. 18 settembre 2003, n. 13768; Cass. 11 gennaio 2001, n. 317).

Considerato che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo, ciò non toglie che, in concreto, le parti stipulanti potrebbero aver apposto uno specifico vincolo di destinazione alle somme oggetto del mutuo.

Nella specie, tuttavia, difetta qualsivoglia vincolo in ordine alla destinazione delle somme, atteso che la mera dichiarazione, presente nel testo negoziale, secondo la quale "*il mutuo viene concesso per ristrutturazione fabbricato*" appare del tutto inidonea a far sorgere un'obbligazione in capo al mutuatario, assumente rilievo causale nell'economia del



contratto e rispondente ad uno specifico interesse di entrambe le parti, rilevando viceversa quale mero elemento conoscitivo (cfr. Cassazione civile, sez. I , 25/01/2021 , n. 1517).

Preme evidenziare che neppure è presente altra pattuizione relativa alla destinazione delle somme, con la conseguenza che risulta del tutto irrilevante oltre che indimostrata la deduzione dell'attore secondo cui le somme oggetto del mutuo sarebbero state utilizzate per l'adempimento di pregresse obbligazioni del medesimo attore nei confronti del mutuante. Non è poi inutile sottolineare che un'operazione di questo tipo sarebbe perfettamente valida, sia sotto il profilo della liceità della causa del negozio sia sotto il profilo dell'osservanza delle norme di diritto e dei principi giurisprudenziali in materia, atteso che non integrerebbe un mutuo di scopo; la giurisprudenza, infatti, si è espressa nel senso di ritenere che il mutuo fondiario stipulato per ripianare l'esposizione debitoria del mutuatario non sia nullo, in quanto il mutuo *de quo* non può essere considerato come mutuo di scopo. Del resto, invero, proprio la circostanza che il netto ricavo del mutuo sia stato destinato ad estinguere un altro debito dimostra che l'importo è stato effettivamente erogato dal mutuante e che esso, sia pure per breve lasso di tempo, è entrato nella disponibilità del mutuatario (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 23669 del 2006 in motivazione; Cassazione Civile, sez. III , 12/09/2014 , n. 19282).

Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi priva di fondamento la contestazione attorea relativa alla condotta abusiva della banca nell'erogazione del credito.

Assolutamente generica è la contestazione riguardante l'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto di credito, considerato, da un lato, come il tasso di interesse risulti espressamente pattuito nel contratto oggetto di giudizio e, dall'altro lato, come l'attore non abbia mai individuato quali condizioni sarebbero state illegittimamente apportate in costanza di rapporto.

Osservazioni analoghe valgono per la contestazione riguardante la violazione dell'art. 118 t.u.b., in quanto, nel contratto in esame, risulta espressamente pattuita la clausola che attribuisce alla banca la facoltà di apportare modifiche unilaterali sfavorevoli al cliente (art. 4 allegato A) né l'attore ha in alcun modo specificato quali variazioni sarebbero state applicate dalla banca o se queste siano state o meno sfavorevoli al cliente e



una simile verifica non può essere demandata alla c.t.u. che, come detto, si rivelerebbe del tutto esplorativa.

Tale genericità in punto di contestazione sui tassi di interesse applicati determina l'infondatezza anche di ogni deduzione relativa all'applicazione, nel piano di ammortamento, di costi e competenze mai concretamente prospettati, in quanto dalla documentazione in atti si evince che i tassi di interesse ed il piano di ammortamento risultano specificamente indicati.

L'attore ha, altresì, insistito per la declaratoria di nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale del tasso di interesse composto.

Invero, la questione della produzione di effetti anatocistici nel contratto di mutuo e, segnatamente, nel piano di ammortamento redatto secondo il sistema cd. "alla francese" deve escludersi alla luce delle osservazioni che seguono.

Nel cd. ammortamento alla francese, poiché la quota di interessi di ciascuna rata è, comunque, calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale, non è, in realtà, presente alcun fenomeno di anatocismo, mentre la diversità degli effetti economici rispetto al cd. piano d'ammortamento all'italiana (quest'ultimo certamente più favorevole per il mutuatario) opera non già sul piano dell'interesse composto ma su quello, diverso, dell'imputazione dei pagamenti tra capitale ed interessi in ordine alla quale, tuttavia, le parti contrattuali ben possono stabilire pattiziamente le relative modalità.

In proposito va richiamato quanto affermato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (conforme ad altre precedenti) secondo cui: *"nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia"* (cfr: Cass., sent. 11400 del 2014). Peraltro, gli interessi vengono di volta in volta computati sulla somma capitale residua (via via decrescente), sicché alcun effetto anatocistico viene in rilievo, se non con l'applicazione



degli interessi di mora sull'intera rata impagata, comprensiva appunto della quota di interesse. Sennonché, con riferimento a tale ultimo aspetto, l'art. 3 della delibera CICR del 9.2.2000, emessa in attuazione del disposto dell'art. 120 t.u.b. comma 2, introdotto dall'art. 25 del D. Lgs 342/1999, prevede che *"nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica"*. La Suprema Corte di Cassazione (sent. 11400 del 2014) ha chiarito che in forza di tale previsione per i contratti di finanziamento stipulati dopo il 9.2.2000 è possibile derogare alla regola di cui all'art. 1283 c.c. in forza di apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.

Nel caso di specie, l'art. 4 del mutuo, stipulato il 12.7.2004 (dunque successivamente alla delibera CICR), stabilisce che le rate sono comprensive di capitale e interessi, mentre l'art. 12 dell'allegato A prevede che ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza dal contratto e non pagata determina l'applicazione dell'interesse di mora, secondo le modalità stabilite in contratto, pertanto tali previsioni (approvate per iscritto), devono ritenersi legittime in applicazione il su riportato complesso normativo speciale.

In ultima analisi non è dato comprendere l'assunto secondo cui l'applicazione dell'ammortamento c.d. alla francese determinerebbe di per sé l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello pattuito.

Anche le questioni sollevate in materia di commissioni finanziarie e accessorie sono prive di pregio.

Contrariamente a quanto opinato da parte attrice, le commissioni in questione non sono prive di giustificazione, in quanto rispondono alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto per la messa a disposizione dei fondi a favore del cliente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma stessa (cfr. Cass. 870/2006).



Nel caso di specie, le spese e commissioni non solo risultano pattuite, ma anche determinate in misura specifica, senza richiami a fonti esterne e senza incertezze con conseguente infondatezza della dedotta illegittimità delle stesse.

Assolutamente generica ed infondata è la contestazione riguardante l'applicazione di un tasso di interesse superiore alla soglia usuraria.

Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebitto e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.

Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio *iura novit curia* ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che *"per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta"*.

Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020 n.19597, secondo cui l' *"onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si attegga nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo*



contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".

Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, anzi e per converso la contestazione appare soltanto genericamente accennata nell'atto di citazione, essendosi l'attore limitato a richiamare le condizioni economiche applicate dalla banca.

Mette conto rilevare che il mutuo risulta concluso in data 12.07.2004 e che risulta versato in atti il Decreto Ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi soglia per il trimestre 1 luglio- 30 settembre 2004 (cfr. allegato 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. parte attrice).

Dalle stesse allegazioni dell'attore emerge, quindi, che il tasso soglia usurario relativo mutui con garanzia reale a tasso fisso stabilito alla data di stipula del mutuo (12.07.2004) era pari a 8,205%, che il tasso di interesse pattuito era pari a 5,940%, quello di mora era pari a 8,190%, mentre l'ISC indicato in contratto era pari a 6,62% (art. 5 contratto di mutuo).

In primo luogo, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso Soglia può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass. 12965/2016). Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.

Da quanto detto deriva che *"alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e*



metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli; conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla Banca d'Italia nelle apposite istruzioni"(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n. 619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).

Del resto le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la *"indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi"* (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).

In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che *"la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali: ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti"* (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).

In questi termini, alla luce delle stesse allegazioni della parte attrice, il tasso soglia non risulta mai superato, né con riferimento agli interessi corrispettivi né con riferimento a



quelli di mora, e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza.

Nel caso di specie, tenendo conto di tale maggiorazione, il tasso soglia risulta fissato al 10,305% e di conseguenza il tasso di mora (8,190%) rimane sotto la soglia usura del rispettivo anno di stipulazione (peraltro anche non tenendo conto dell'eventuale maggiorazione).

Del pari infondata deve ritenersi la prospettazione di parte attrice basata sull'inclusione, nel calcolo dei costi od oneri rilevanti ai fini della verifica della natura usuraria del tasso di mora, della cd. penale per estinzione anticipata del mutuo.

Deve, infatti, evidenziarsi la disomogeneità tra la penale e gli interessi e spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia.

Invero, la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento accidentale del negozio che non può ritenersi concorrente nell'individuazione del tasso soglia: la sua natura è solo eventuale e correlativamente la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito. L'applicazione della penale, infatti, dipende da un inadempimento del mutuatario all'obbligo di corrispondere una rata del mutuo e dalla scelta del mutuante di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto.

Sostenere che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo finisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. Gli interessi attengono alla fase "fisiologica" del finanziamento, in quanto remunerano la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il "costo del denaro" per il mutuatario; la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura meramente eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (*rectius* del mancato guadagno).



Altresì infondata è la ricostruzione attorea basata sull'asserita possibilità di effettuare una sommatoria fra gli interessi corrispettivi e quelli moratori, che costituiscono entità differenti.

Come noto, gli interessi corrispettivi vengono comunemente considerati i frutti civili per il godimento di una somma di denaro e, quindi, si differenziano dagli interessi moratori, che assolvono ad una funzione risarcitoria. I primi dipendono dalla semplice scadenza di un debito pecuniario e sono regolati dall'art. 1282 c.c., nonché, per il contratto di mutuo, dall'art. 1815 c.c. Essi sono collegati alla sola liquidità ed esigibilità delle somme, costituendo il corrispettivo del godimento da parte di altri del capitale oggetto della obbligazione. Gli interessi moratori di cui all'art. 1224 c.c. rappresentano, invece, il profilo risarcitorio in seguito all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.

Le diverse caratteristiche delineate in relazione alle tipologie di interessi che vengono in rilievo nel caso in esame consentono agevolmente di concludere per l'esclusione della possibilità di procedere al loro cumulo al fine di valutare il tasso di interesse complessivamente applicato ad un determinato rapporto. Diversamente ragionando si effettuerebbe una somma algebrica avente ad oggetto entità ed istituti giuridici aventi differenti presupposti e funzioni. Tale sommatoria, inoltre, è esclusa dal fatto che la base temporale da considerare ai fini del calcolo dei vari interessi risulta sempre diversa, in quanto gli interessi corrispettivi sono calcolati sull'intera durata del mutuo, mentre quelli moratori sono computati a partire dal momento dell'inadempimento o del ritardato adempimento.

Non trova, peraltro, riscontro la deduzione dell'attore secondo cui sarebbe lo stesso contratto a contemplare la sommatoria tra interesse corrispettivo ed interesse di mora, in quanto il contratto *de quo* con contiene tale previsione richiamata dal mutuatario.

Del tutto generica è, infine, la doglianza riguardante l'erronea applicazione (*rectius* indicazione) del TAEG, in quanto non comprensivo di tutte le voci concretamente addebitate.

Al riguardo è bene premettere che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.



Tale indicatore non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (cfr. Tribunale di Salerno, 31/01/2017; Tribunale Roma sez. XVII, 11/07/2019, n.14742; Tribunale Palermo sez. V, 03/06/2020, n.1605).

Tanto premesso, appare evidente l'assoluta inconferenza delle allegazioni attoree in punto di esatta determinazione del TAEG, atteso che non è chiaro quali elementi dovrebbero essere inclusi nel calcolo di tale indicatore né emerge che tale parametro sia stato omesso, risultando esplicitato nel contratto di mutuo e nella documentazione allegata.

Devesi, altresì, rilevare che, nella specie, neppure sarebbero applicabili le disposizioni di cui all'art. 117 t.u.b. comma 4, secondo cui *“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”*, e comma 6, il quale sanziona con la nullità le *“clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*, in ragione sia della determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, sia della circostanza che l'ISC, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa. Pertanto, l'errata indicazione dell'ISC/TAEG non può essere sanzionata con la nullità prevista dall'art. 117 comma 6 t.u.b.

In definitiva, alla luce dell'infondatezza delle nullità dedotte da parte attrice, devono essere rigettate anche la domanda di condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato e le ulteriori richieste in punto di risarcimento del danno, in quanto indimostrate.

Devono, invece, essere rigettate contrapposte domande di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso



fornita dagli istanti - nel comportamento processuale delle parti, gli estremi della colpa grave o della mala fede.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M. 10/3/2014 n. 55, in applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura della causa, della entità delle questioni controverse e dell'attività defensionale in concreto svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 3474/2016, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta le domande di parte attrice;
- rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- condanna l'attore a corrispondere alla convenuta, a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la complessiva somma di euro 2.738,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.

Così deciso in Teramo, il 7.4.2022

Il Giudice

dott.ssa Silvia Fanesi

(atto sottoscritto digitalmente)



